

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il progetto di legge stato
presentato nella Tornata del primo corrente mese Dal
Ministro Delle Finanze alla Camera Elettiva per la
vendita Della Miniera Di Montepioni alla Società
anonima per la coltivazione Di Detta miniera
venga ritirata Dallo stesso Ministro.

Torino addi 27 - Giugno 1860

Vittorio Emanuele II

L. S. Vegerr

67
Convenzione tra le Finanze dello Stato e la Società anonima della Miniera di Monteponi in ordine alla cessione da quella a questa di detta miniera.

Adde ventisei April mille ottocento sessante in Torino, in una sala del Ministero di Finanze.

Si promette che le Finanze dello Stato sono proprietarie della Miniera piombo-argentea di Monteponi in Tignes nel posto di Tardagna, la quale, in un degli stabilimenti appartenenti alla medesima, venne per atto stipulato nell'Assemblea Generale dell'Interno, al rogito Veraldi, il 6 Giugno 1850, stato approvato il 26 Agosto 1850, affittata per anni trenta, a partire dal detto giorno mese ed anno al signor Giuseppe Molineri, mediante l'annuo fitto di L. 32⁰⁰ pagabile a semestri maturati.

Che per Regio Decreto del 3. Dicembre 1850 è stata approvata la Società anonima formata in Genova sotto il nome di Società di Monteponi e Miniera presso Tignes in Tardagna, secondo gli statuti inseriti nell'atto stipulato il 6 Giugno 1850 davanti il notaio G. Borsotto, sotto le modificazioni ed aggiunte in esso Decreto accennate.

Che detta Società abbia fin dal 1854 fatte offerte per l'acquisto della summentovata miniera, le quali offerte però rimasero senza effetto, attesa la discrepanza esistente tra il prezzo che dalle Finanze si domandava e quello che la Società offeriva.

Che la Società medesima abbia rinnovato sul principio del corrente anno le sue proposte, spingendo il corrispettivo d'acquisto sino alla somma di L. 400⁰⁰, la quale non discostandosi troppo dal prezzo

che le finanze chiedevano, vennero intraprese trattative
col Signor Cavaliere Paolo Antonio Nicolaj, Presidente
della Società, il quale, dopo molte discussioni ebbe
ad offrire la somma di L. 480⁰⁰, che poco si allontanava
dal prezzo di L. 500⁰⁰, peritato dall'ingegner reggente
l'Opizzone delle miniere, con relazione del 4 dicembre
1859.

Considerata dalle finanze equa ed accettabile tale
offerta, si sarebbe inteso tra esse ed i signori Cavaliere
Paolo Antonio Nicolaj, Presidente della Società, premen-
tato, e conte Carlo Baudi di Vesme, Senatore del Regno,
stati deputati dall'Assemblea generale in seduta del
24 marzo ultimo a trattare e concludere l'acquisto di
detta miniera, i seguenti capi di convenzione, la quale
non s'intenderà valida se non dopo che sarà stata
approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico.

Sono perciò personalmente costituiti innanzi
di me Direttore capo di Divisione nel Ministero
di finanze ed alla presenza degli infrascritti testimo-
ni, l'Ill^{mo} Signor Commendatore Francesco Laverio
Negerzi, Ministro delle finanze, per parte delle finanze,
ed i signori Cav. Paolo Antonio Nicolaj, Presidente
della predetta Società anonima della miniera di
Monteponi, e conte Carlo Baudi di Vesme, Senatore
del Regno, per parte della predetta Società, i quali
hanno inteso e convenuto quanto segue.

Art. 1.

Le finanze dello Stato, nella persona del predetto
Signor Commendatore Francesco Laverio Negerzi, hanno
venduto e ceduto, come colla presente vendono e ce-

dono alla società anonima Della miniera Di Monteponi
per essa accettanti i summenzovati signori Cav. Paolo
Antonio Nicolay e Conte Carlo Baudi di Vesme, la
miniera piombo e argentifera a Monteponi presso
Aglesias nella Jota di Sardegna, coi fabbricati e terre-
ni demaniali in essa miniera esistenti, giusta
le risultanze Dell' annesso tipo.

Si dichiara che la rendita di detta miniera com-
prende per l'estensione dei lavori una superficie uguale
ad un quadrato di due chilometri di lato, ossia
ad una superficie di ettari 100, secondo il tipo sotto-
scritto in occasione Dell'affittamento di detta miniera
dal Signor Ingegnere Poletti e dal Cav. Paolo Antonio
Nicolay, il quale si unisce al presente per farne parte
integrante e sostanziale.

Art. 2.

Questa rendita le Finanze dello Stato hanno
fatto e fanno per il prezzo di lire quattrecento ot-
tantamila, che la Società, in persona di cui sopra,
si obbliga e si sottomette di pagare in sei rate
eguali di lire ottantamila ciascuna, la prima cioè
al momento Della riduzione in pubblico atto Della
presente convenzione; la seconda un anno dopo, e così
di seguito per le annate successive, con facoltà però
alla detta Società di pagare tali rate anche prima
della scadenza, e con dichiara che sulle rate dovute,
dovranno corrispondersi gli interessi del cinque per
cento all'anno.

Art. 3.

Resta inteso che dal giorno della stipulazione

dell'atto pubblico la Società correrà di pagare alle
Finanze il fitto di $\text{L. } 32/100$ portato dall'atto di affitta-
mento di detta miniera in data 6 giugno 1850.

Art. 4.

Dallo stesso giorno della stipulazione dell'atto pub-
blico sino al 24 Agosto 1850, e poi in cui si ade-
l'affittamento susseguente, la Società non sarà sotto-
posta ad alcun canone o tassa sulla miniera, il cui
pagamento dovrà, quando ne sarà il caso, cominciare
dal 24 Agosto 1850 in poi.

Art. 5.

La Società acconsente a garanzia delle Finanze
per residuo prezzo della miniera, oltre al privilegio
loro competente, ad un'ipoteca speciale sopra i
terreni fabbricati di sua proprietà esistenti sulla
superficie della miniera stessa.

Art. 6.

Le Finanze acconsentono alla cancellazione
dell'iscrizione ipotecaria accesa per la somma
di $\text{L. } 64/100$ a carico del Signore Giuseppe Matteo
Nicolay, a carico delle obbligazioni risultanti dal
contratto di affittamento della miniera di Monteponi
in data 6 giugno 1850, sul tenimento denominato
la Doria, situato nei comuni di Struppa e
Montoggio Mandamento di Staglieno e nel
comune di Russo, Mandamento di Coniglia.

Art. 7.

Tutte le spese del contratto, comprensivamente
a quelle per tre copie del contratto stesso ad uso
delle Finanze, saranno sopportate dalla Società
acquisitrice.

Il sottoscritto, io Direttore Superiore di Divisione ho ricevuto la presente in pie' della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti co' testimoni, tutti conosciuti, meco sottoscritti

agli originali. Francesco Saverio Negerzi

P. A. Nicolay

Carlo Baudi di Vesme

Giuseppe Custachio Berta test.

Eugenio Bruiny test.

Giuseppe Barnato Direttore Superiore Divisione

Scrittura conforme

Il Direttore Superiore Della Div. Demanda

G. Barnato

Ministero delle Finanze.

Signori

Il Demanio possiede da tempi antichi in Sardegna una miniera situata presso Iglesias nel luogo detto Monteponi.

Questa miniera la cui produzione è la galena del commercio mista d'argento in proporzione inferiore a 30 grammi per ogni quintale metrico di piombo, fu coltivata ad economia per conto del Governo sino al 1850, in cui per sottomissione del 6 Giugno seguita a regolari incanti ne assunse l'affittamento trentennale mediante l'anno corrispettivo di L. 52 mila, il Signor Giuseppe Molineri per una società che tosto si costituiva in Genova il 18 dello stesso mese denominata Società di Monteponi R.^a Miniera presso Iglesias in Sardegna, il cui statuto organico ottenne la Sovrana sanzione con Decreto del 3 Dicembre successivo.

La Società imprese tosto la coltivazione della miniera con mezzi appropriati a trarne il massimo profitto, migliorò

le né d'accesso e non ne aprese si
tra i vari cantieri come verso la ma-
rina, costrufu fornore, estese i fabbricati
esistenti ed altri ne cresse in armonia
coi maggiori bisogni, né fu delusa né
suo i propositi, giacché la speculazione,
apertasi sin dal principio colle più liete
speranze, diede in seguito risultati ben
lusinghieri.

Il buon esito di questa società non
potera che tornar sommamente gradito
al Governo, per l'interesse che esso ha
onde si animi nell'isola la metallur-
gia, per le risorse inesauribili che il
terreno giusta le induzioni geognostiche
più giudiciose, è in grado di fornire
a quest'industria, e delle quali la
maggior parte sono ancora latenti.
Ed appena esplorate.

Per quanto promettente sia
una speculazione, è d'ordinario peri-
tante lo speculatore, nello arrendersi
si ad opere per cui si richiedano vaste
si capitali, quando egli non abbia la
certezza di poter finire, se non per
un limitato spazio di tempo, i bene-
fici di cui le opere stesse possono
essere suscettive.

È questo molto più che in qual-
siasi altro genere di speculazione
si avviene nella coltivazione delle mi-
niere, dove i costosi lavori delle

gallerie preparatorie esigono l'opera
costante e non interrotta di molti anni,
prima che si raggiunga la regione metal-
lifera, e perciò prima che diano bene-
fizio qualsiasi. E siffatti lavori di
somma importanza per l'avvenire della
miniera negava d'intraprendere la Società
locataria, poiché non essa, ma piuttosto
chi le avrebbe succeduto nella coltivazione,
avrebbe tratto vantaggio reale e durevole.

Questa considerazione che indusse
la Società franco-Savoiana all'acquisto
delle miniere di Pessey e Maiot
in Savoia, acconsentito dal Governo
con atto del 3 Novembre 1856, cedito
altresi la Società di Montepomi a
propendere a sua volta per l'acquisto
della miniera ad essa affittata.

La proposta fu inviata sin dal
1857 con l'offerta di £ 300 mila, la qua-
le venne respinta, perché a giusto titolo
l'amministrazione non vedeva in essa
la convenienza di alienare una proprietà
per cui aveva ancora a ventiquattro an-
ni avvenire assicurato un reddito di
£ 52 mila.

D'allora in poi l'idea dell'acquisto
andò abbandonata sin verso il finire
del 1859, in cui un'altra offerta presen-
tata dal Signor Marco Falvo nella som-
ma di £ 400 mila, indusse la Società
ad offrire la propria al pareggio, nella

fiducia certamente di ottenere a parità
uguali la preferenza.

A questo limite le Finanze credet-
tero di potersi arrendere alle trattazio-
ni, atteso il giudizio espresso dal Signor
Caro Giridano già Ingegnere della miniera
della Spola il quale stabilisce in L. 500 mila
il valore massimo che si possa giusta-
mente attribuire alla miniera in
discorso.

La pronunciata tendenza della
Società all'acquisto faceva presumere
la possibilità di un avvicinamento
tra l'offerta della medesima e
l'esigenza dell'Amministrazione;
bocché al fatto si arrivò, avendo si-
cuna che l'altra modificato le
proprie pretese, per intendersi in un
prezzo, che fu giudicato di convenienza
reciproca, nella somma di L. 400 mila.

Nelle trattazioni eransi le Finanze
proposte di conseguire qual prezzo della
cessione della miniera un capitale il
quale corrisposto in anticipazione
sostituisse con gli interessi progressivi
i fitti dell'intero ventennio per cui
la locazione in corso sarebbe stata
per anco durativa, percepiti alle sta-
denze fissate dal contratto, oltre ad un
equo beneficio in compenso del capitale
si investiti nella miniera stessa.

per ridurla primitivamente allo stato di usupazione in cui trovarasi al principio della locazione attuale.

Detraendo dal total prezzo inteso per la cessione il capitale sostitutivo dei fitti nella somma risultata da calcoli appositamente instituiti a un di presso di £. 385 mila, il beneficio di compenso si residua così in £. 95 mila.

Tale beneficio risosso sin d'ora si converte nel ventennio, coll'accumulazione degli interessi al 5 per. in un capitale di £. 252 mila, il quale costituisce in sostanza il vero corrispettivo della cessione della miniera.

La prima giunta sembrò che qual mezzo più semplice di determinare questo corrispettivo si dovesse ricorrere alla capitalizzazione della quota annuale del fitto presente sulla ragione del cento per cinque; ma oltre che non sarebbe stato quasi ragionevole il pretendere senza far caso delle condizioni speciali in cui versa la proprietà in discorso assicurata in perpetuo mediante un capitale corrispondente, la rendita che attualmente si percepisce, avrebbe di certo la società preferito di continuare nell'affitto, anziché di sostituirvi al cento per cinque un capitale che in mani proprie nel circolo continuo di un'attiva speculazione è verosimile

mente capace di una rendita d'assai maggiore

Non si può d'altronde dissimulare, che a differenza delle proprietà rustiche, il cui valore può bensì entro certi limiti oscillare a seconda delle congiunzioni economiche del paese ma non già estinguersi, una miniera, per l'origine stessa da cui deriva il suo valore, va soggetta a moltissime eventualità, le quali, esclusivamente anche da qualsiasi voglia altra causa estrinseca, possono giustamente reagire sulla sua futura importanza. E si fu su queste basi appunto e nella medesima proporzione di prezzo che fu dal governo eseguita la soprallegata vendita delle miniere di Fosy e Malot.

Non è in vero sotto il citato rapporto e gran fatto rassicurante la miniera di Monteponi, in cui il minerale non si presenta già come nei casi più comuni, né in spaccature continue, ma bensì in massi saluati, lo che ingenera fondatamente il timore di un improvviso esaurimento o di altre eventualità le quali ne rendano prima di quanto si possa normalmente prevedere, ineconomica la coltivazione.

Il lucro che la Società ha fin ora ritratto, sebbene in sé ragguardevole,

non può aversi come un dato assoluto di valore, imperocché è notoria l'attività straordinaria che nello scorso decennio la Società ha costantemente spiegato nella coltivazione, spendendovi la considerevole somma di pressoché cinque milioni: nascendo da ciò invece il dubbio, se cioè, per gli effetti che siffatta attività riflette sullo stato futuro della miniera, e tanto più trascurandosi, come di certo avverrebbe, dalla Società lea-
taria d'intraprendere i lavori destinati a preparare la coltivazione negli anni avvenire, se cioè la miniera non sarà in gran parte esaurita, e se sarà possibile alle finanze di conseguire in una successiva lavorazione un residuo annuale pari a quella della presente.

Questo dubbio il quale si presenta siccome una conseguenza ben ovvia di uno stato di cose che la Società mantiene coi diritti che le conferisce il contratto d'affitto, consiglia all'amministrazione sistematicamente aliena nella gestione delle proprietà pubbliche ad essa confidate da qualunque operazione di sorta la quale cioè non miri ad un esito prevedibilmente certo, di attenersi in questo special caso al temperamento che meglio vale a collocarla al coperto dagli effetti di ogni eventualità sinistra.

All'allegato dubbio si aggiunge inoltre

la circostanza, che cioè la società affittuaria
riconosciuta insufficiente all'indirizzo che
essa si proponeva di dare alla sfruttazione
i fabbricati esistenti, altri ne costrui-
di considererò costo su terreni proprii,
destinati parimente ad esclusivo servizio
della miniera, dei quali, alla scadenza del
termine di locazione, sarebbero le finanze co-
strette, onde riaffittare con credito la miniera
stessa, di rendersi rilaterarie, colto sborso
di somma di qualche considerazione.

Indipendentemente poi dalla somma
totale intesa a compensare della cessione
stessa, la società alla scadenza del ventennio
sarà inoltre tenuta, siccome proprietaria della
miniera, a corrispondere l'annua quota
d'imposta sul valore del minerale greggio
estratto, stabilita sul ragguaglio del 8 per
mille dalla legge del 20 Novembre 1859 sulle miniere.

Fu mestieri di protrarre a tale ter-
mine la decadenza dell'obbligo dell'imposta
ordinaria ad istanza della società, la quale
avrebbe in caso contrario reclamato una re-
duzione sul prezzo inteso equivalente alla
somma coi relativi interessi cui sarebbe
stata tenuta di pagare a questo oggetto per
durante l'intero ventennio, in compenso di
un onere che ora è compreso nell'annua
somma pagata alle finanze pel contratto
d'affittamento.

Ciò non pertanto s'guardò quest'onere,

proveniente dal solo fatto, che cioè cessa
la miniera di appartenere al Demanio,
ma si può pur esso considerare, e qualunque abbia
ad essere in seguito la sua entità, sarà non
dimeno ugualmente un'attività a farne
Oltre l'altro da aggiungersi, sebbene variabile,
alla rendita fissa che già gli è assicurata
dall'interesse della somma di L. 253 mila,
in cui al postutto si convertono giusta i
preallegati calcoli, le L. 95 mila che si quat-
ficarono a titolo di compenso al primo pos-
sessore della miniera per i capitoli produt-
tivi in essa incorporati.

Prestando da qualunque consi-
derazione generale inerente al principio
che determinò il Governo ad adottare di
massima la rinuncia per parte propria alla
speculazione, e l'abbandono all'industria
privata delle proprietà demaniali, il Mini-
stro, anche per i soli riflessi afferenti al
caso speciale di cui si tratta, e particolar-
mente per il considerevole beneficio del
quale furono alle circostanti popolazioni
i grandiosi lavori eseguiti dalla Società,
ha giudicato conveniente la cessione ed
addizione perciò colla Società cessionaria,
all'oggetto legalmente rappresentata dai
signori Cav. Riccio Presidente della Società
stessa e Conte Bardi di Verme membro
amministratore, ad una convenzione che
si fonda nelle sue disposizioni sulle basi

intese nelle trattazioni preliminari seguito
coi medesimi, e delle quali è fatto, per le più
essenziali, un cenno analitico nella presente
relazione.

Nel rivolgere al Parlamento questa
convenzione, unitamente al contratto dell'ap-
pittamento in corso della miniera che viene
dalla medesima rescisso, ed alla perizia del
Signor Cav. Giordano Ingegnere Reggente
l'ispezione delle miniere, il Riferente
porta fiducia che vorrà Esso approvare l'ope-
rato del Ministero, accordando favorevole
voto all'unito schema di legge.

- Elenco dei Documenti Referti
alla Camera

1. ~~Convenzione 9 Aprile 1850 - Cipo~~
2. Appittamento 6 Giugno 1850
3. Relazione Giordano 14 Aprile 1859.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infra scritto progetto di legge relativo alla vendita per parte delle Finanze dello Stato alla Società anonima della Miniera di Monteponi, della miniera piombo-argentera a Monteponi presso Iglesias, sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di sottoporre i motivi e di sostenere la discussione.

Articolo unico

È approvata la convenzione seguita in data 23 Aprile 1860 tra le Finanze dello Stato e la Società anonima per la coltivazione della Miniera di Monteponi presso Iglesias nell'Isola di Sardegna per la cessione da quella a questa della Miniera medesima, mediante il corrispettivo di L. 480 mila, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in essa tenorizzati.

Tale convenzione sarà ridotta in atto pubblico

Dati, Torino addi 31 maggio 1860

F. S. Negatta 526

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

UFFIZIO DEL COMMERCIO

N.° d'ord. 87 del Prot. Gen.° 215
4754

N.° di Partenza 871

Risposta a note
del 9 corrente
Divisione N.° 85

Oggetto

kb.

Al Sup. Presidente della
Camera dei Deputati

Torino, addì 11. Maggio 1850

P. I. 228

A Seconda del desiderio
espresso dal sup. Presidente della
Camera dei Deputati con messaggio
già in data 9. cor. E il sottoscritto
si affretta a trasmettergli il Decreto
e lo Statuto organico della Società
anonima della Miniera di Monte-
poniz

Il Ministro -
F. S. Nigera

MINISTERO DELLE FINANZE

Torino, addì 26. Giugno 1860

DIREZIONE GENERALE
DELLE CONTRIBUTIONI E DEL DEMANIO

N.º d'ord.º 696 del Prot.º Gen.º

Div.º Demanio Aff.º

N.º di partenza 3258.

Risposta a

del

Div.º

N.º

Oggetto

Miniera di Montepioni

Il sottoscritto Ministro delle Finanze ha ricevuto jeri sera dal Sig. Cav. Carlo Bonaldi di Vesme la lettera del 24. corrente mese, colla quale Dichiarava che la Società di Montepioni, da cui ha avuto apposto incarico, non intende di fare verun aumento al prezzo risultante dalla convenzione seguita il 23 scorso aprile in ordine alla vendita a detta Società della Miniera di Montepioni.

Lo scrivente nel farsi carico di trasmettere, giusta la riserva espressa nella sua nota del 23. volgente, copia di detta lettera all'Onorevole Sig. Deputato Marchese Monticelli Presidente della Commissione per l'esame del progetto di legge concernente la vendita summentovata, gli soggiunge che sarebbe suo interdimento di ritirare il progetto medesimo, previa le spiegazioni che Egli bramerebbe di dare alla Commissione presso cui si recherebbe dietro un cenno del prefato Sig. Marchese, osservando sin d'ora

Onorevole Sig. Mar.º Monticelli
Deputato al Parlamento
Nazionale

come essendo probabile che il sig. Calvo, il quale ha fatto il partito di acquistare la miniera in discorso per L. 30/00, sia disposto di garantire la di lui offerta mediante il deposito nelle pubbliche Casse della somma di L. 30/00, si potrebbe presentare, in sostituzione di quello che si ritirerebbe, un altro progetto di legge nel senso di promuovere l'autorizzazione alle finanze per la vendita ai pubblici incanti della Miniera in questione, coll'aggiunta d'un articolo che stabilisce che la dotta Miniera, per rendersi deserta, la vendita verrebbe fatta al Calvo.

Ma a questo riguardo chi scrive fornirebbe ulteriori ragguagli alla Commissione non più tardi di giovedì 28 o Venerdì 29. cadente mese.

Il Ministro
J. S. Pezzeri

A. S. E. il Ministro delle Finanze,

Torino 24. giugno 1860

Il sottoscritto, nella sua qualità d'incaricato dalla Società di Montepioni per trattare con l' E. V. quanto riguarda l'acquisto della miniera, ed inoltre avendo, come esige l'importanza dell'argomento, sentito l'avviso, che fu massima dei Membri del Consiglio d'Amministrazione della Società adunatisi a questo fine il di 22. corrente: ha l'onore di partecipare all' E. V.:

1° Che la Società non intende fare aumento al prezzo quale venne d'accordo stabilito colla convenzione 23 scorso Aprile.

2° Che stando l'offerta di maggior prezzo fatta dal sig. Calvo, e la conseguente vendita della miniera, la Società non solo non dissente, ma desidera anzi, che dal governo si ritiri la legge presentata al Parlamento per l'approvazione della convenzione, con che sia alla Società dato alcun titolo o documento, pel quale a sua volta essa appaia sciolta dagli obblighi nascenti da detta convenzione;

3° La Società prega l' E. di farle sapere, se al governo o se al nuovo proprietario dovrà rivolgersi per le indennità e rimborsi di qualunque genere, ai quali essa possa aver diritto verso il proprietario; indennità e rimborsi, ma parte dei quali cessava di sua natura, e ai rimanenti la Società rinunziava, se essa fosse divenuta proprietaria della miniera.

Con profondo C.

finito Carlo Brandi di Verme

46
MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DELLE CONTRIBUTIONI E DEL DEMANIO

N.° d'ord. 696 del Prot. Gen. 4313

Dio.° Demanio. 96ff.°

N.° di partenza 3215.

Risposta a
del *[Signature]* Ufficio
Dio.°

Oggetto

Miniera di Montefroni.

Torino, addì 23. Giugno 1860

P. W. 26.
Il Signor Marco Calvo ha testé sporto al sottoscritto Ministro delle Finanze un ricorso con cui si proferisce disposto d'acquistare la miniera di Montefroni alle stesse condizioni intere colla Società mercè scrittura del 23 aprile ult.° f.° colla osservanza inoltre del contratto d'affittamento in corso e mediante il prezzo di L. 530/mq.

Al fronte di siffatta offerta lo scrivente pregar deve l'onorevole sig. Marchese Monticelli Presidente della Commissione incaricata dell'esame della proposta di legge per la vendita della menzionata miniera alla Società anonima per la coltivazione della miniera stessa, di far sospendere ogni esame al riguardo; osservando che come il Ministero si fa ad entrare in comunicazione col sig. Calvo per ottenere che la sua offerta venga validamente garantita, mentre sta in pari

Onorevole sig. Monticelli
Deputato al
Parlamento Nazionale

tenno in attesa delle proposte che la Società
predetta, nella persona del Sig. Cav. Bardi
di Besenè, il quale è partito appositamente
per Genova onde esplorare le intenzioni
della Società, sarà per fare ulteriormente.

Nella riserva quindi di ragguagliare
il prefato Sig. Marchese del risultato delle
pratiche che al proposito si saranno tenute,
per quelle deliberazioni che la Commissione
reputerà conveniente di adottare chi scrive
reputa opportuno di trasmettergli copia del
ricorso del Sig. Calvo.

Il Ministro

F. S. Reyers

Eccellenza,

Il sottoscritto nel 1^o Ottobre 1879 faceva al Ministero la seguente offerta per l'acquisto della miniera Di Monte Ponni:

" Il sottoscritto essendo venuto in cognizione che il
" Governo abbia intenzione di vendere la miniera Di
" Monte Ponni in Sardegna offre per il prezzo della
" stessa e dei suoi accessarij franchi quattrocento mila,
" da pagarsi per franchi cento mila al rogito, e per i
" residuati trecento mila in rate da concertarsi. - Ove
" l' E. S. creda di poter prendere in considerazione l'offerta
" suespressa, il sottoscritto la prega di voler dare le dispo-
" sizioni occorrenti acciè gli vengano comunicati i titoli
" relativi, che non potè ancora finora conoscere, all'og-
" getto di stabilire le condizioni della vendita.
" Trattandosi di un contratto piuttosto di rilevanza
" do, lo scrivente prega altresì l' E. S. di compiacersi
" fargli sapere al più presto che potrà, le determinazio-
" ni che stimerà di prendere in proposito. "

Dietro tale offerta il Ministero potè ottenere che la Società Di Monte Ponni portasse la sua primitiva offerta di sole lire 300 mila a lire 480 mila, come risulta dal progetto di legge recentemente presentato alla Camera Dei Deputati.

Se il sottoscritto fosse stato avvisato delle trattative

relative a detta vendita, oppure invitato a migliorare il suo progetto lo avrebbe fatto immediatamente.

Allo stato delle cose portanto, e ritenuto che la vendita di che si tratta non è ancora definitiva, mancando la sanzione del Parlamento, egli si permette di rassegnare all' E. S. la seguente proposta:

Di acquistare dal governo al prezzo di lire cinquecento trenta mila (superiore di cinquanta mila a quello cui verrebbe venduta alla Società di Monte Ponì) alle stesse condizioni intese colla medesima, e coll'osservanza del contratto d'affittamento ora in corso la Miniera di Monte Ponì e suoi accessori quali sono indicati nel progetto di legge.

Ove l' E. S. creda di prendere in considerazione la presente proposta, il sottoscritto ad un semplice di lei cenno è disposto a somministrare le garanzie prescritte dai regolamenti per la Amministrazione dello Stato per contratti analoghi.

Torino 19. Giugno 1860.

firmato Marco Calvo
21. Piazza Castello.